

ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA
LA REGIONE PIEMONTE
E
IL COMUNE DI ROBURENT

FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE
TURISTICA E TERMALE

Torino, 15 febbraio 2010

Ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 18 agosto 2000, 267
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"

Premesso che:

1. In data 4 febbraio 2005 è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, la Comunità Montana Valli Monregalesi, il G.A.L. Mongioie, il Comune di Roburent finalizzato al rilancio del settore turistico-economico.
2. Tale Protocollo prevede azioni di valorizzazione e rilancio turistico e termale nel Comune di Roburent.
3. Il comprensorio del monregalese è riconosciuto per la ricchezza del patrimonio naturale, la salubrità dell'area, la leggerezza delle acque che sgorgano dalle Fonti del Prato Liset e le iniziative relative alla promozione e valorizzazione turistica un importante sostegno alle attività produttive-occupazionali.
4. L'iniziativa oggetto del presente accordo riguarda la riqualificazione di un'area ubicata in Frazione San Giacomo con un progetto di valorizzazione delle acque locali e la creazione di strutture legate al benessere ed al miglioramento della salute.
5. Il presente accordo è articolato in due fasi:
l'attuale prima fase prevede il finanziamento di uno Studio di fattibilità predisposto in coerenza alle disposizioni regionali, al fine di definire un programma di interventi finalizzati alla promozione del territorio. Tale Studio sarà sottoposto alla certificazione della struttura regionale del Nucleo di Valutazione e verifica degli Investimenti Pubblici- NUVAL.
Conseguita la certificazione da parte del NUVAL, se positiva, si provvederà con successivo finanziamento per la Progettazione preliminare.
6. la seconda fase dovrà prevedere, presentata alla Regione la progettazione preliminare approvata, una modifica all'accordo, con l'individuazione del costo complessivo dell'iniziativa e le fonti di finanziamento. In questa seconda fase, previa individuazione da parte del Comune di Roburent, del partner privato che concorrerà al finanziamento dell'intera opera, la Regione Piemonte si impegna a reperire le risorse finanziarie fino ad una concorrenza massima di Euro 2.680.000,00 .
7. Per il raggiungimento dell'intera iniziativa la Regione Piemonte si è impegnata in questa prima fase, con un importo complessivo pari a Euro 320.000,00 di cui Euro 40.000,00 per il finanziamento dello Studio di Fattibilità ed Euro 280.000,00 per il finanziamento della progettazione fino al livello preliminare, mediante le risorse di cui al "Fondo per il finanziamento degli Accordi di Programma".
8. Con Deliberazione n. 37 del 30/11/2009 il Sindaco è stato autorizzato dal Consiglio Comunale alla promozione e alla sottoscrizione del presente Accordo.

Tutto ciò premesso

viste le seguenti Deliberazioni di approvazione della bozza del testo dell'Accordo di Programma:

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 6-12948 del 30.12.2009;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 9.12.2009;

dato atto che la Regione Piemonte, riconosciuto l'interesse pubblico, si è dichiarata disponibile a finanziare lo Studio di Fattibilità e la progettazione preliminare, per complessivi Euro 320.000,00, attraverso apposito Accordo di Programma da stipulare ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000;



visto l'art. 34, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la L.R. 18 ottobre 1994, n. 43 "Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali";

vista la DGR 24 novembre 1997, n. 27 - 23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma. L.R.51/97 art. 17";

vista la DGR 16 febbraio 2004, n. 60 - 11776 "Modifica all'art 7, comma 7.1 delle direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma (DGR 24 novembre 1997, n. 27 - 23223)";

vista la DGR 9 febbraio 2009, n. 25-10762 "Modifica della DGR 24 novembre 1997, n.27-23223 relativa all'assunzione delle direttive in merito al procedimento amministrativo degli Accordi di Programma";

verificato che con Decreto del Sindaco n. 1/2009 del 19/11/2009 è stato individuato il Responsabile del Procedimento nella persona del tecnico comunale Umberto Garelli;

vista la comunicazione di avvio del procedimento per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 26/11/2009;

vista la scheda intervento relativa all'iniziativa in oggetto compilata dal Comune di Roburent e allegata al presente Accordo (Allegato 1);

dato atto che il presente Accordo di programma sarà adottato con Decreto del Sindaco del Comune di Roburent;

dato atto che nel corso della Conferenza dei Servizi indetta dal Sindaco, con nota del 2.12.2009. Prot. n. 1982, presso gli uffici della Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed Edilizia, via Lagrange 24 Torino, il cui Verbale è allegato al presente atto (Allegato 2), tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza del presente Accordo di Programma presentata dal Responsabile del Procedimento, condividendone l'iniziativa e i contenuti

SI STABILISCE CHE

Il giorno quindici del mese di febbraio dell'anno duemilaedieci in Torino, presso la sede della Giunta della Regione Piemonte;

TRA

La Regione Piemonte, rappresentata dalla Presidente della Giunta Regionale Mercedes BRESSO, domiciliata per la carica in Piazza Castello 165 - Torino

E

Il Comune di Roburent, rappresentato dal Sindaco Bruno VALLEPIANO, domiciliato per la carica in Via Provinciale 174 - Roburent



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante formale e sostanziale del presente Accordo di Programma.

Art. 2
Oggetto dell'Accordo di Programma

Il presente Accordo di Programma è finalizzato alla valorizzazione turistica e termale del Comune di Roburent.

In particolare l'Accordo prevede il finanziamento dello Studio di fattibilità e, successivamente alla certificazione positiva da parte del NUVAL, della progettazione preliminare.

Art. 3
Soggetto attuatore

Il Comune di Roburent è il soggetto attuatore dell'Accordo di programma, nonché soggetto attuatore dell'intervento.

Art. 4
Obbligo a carico delle parti

Per la realizzazione del presente Accordo, le parti si impegnano e si obbligano come segue:

- a) il Comune di Roburent si impegna a:
- redigere entro sei mesi, dalla stipula del presente Accordo, lo studio di fattibilità ;
 - individuare il partner privato che concorrerà al finanziamento dell'intera opera;
 - predisporre la progettazione preliminare entro otto mesi, dall'avvenuta certificazione positiva da parte del NUVAL;
 - aggiornare semestralmente la scheda di monitoraggio intervento (al 30/6 e al 31/12), allegata al presente atto, avvalendosi del sistema MAP;
 - trasmettere agli uffici regionali competenti la rendicontazione finale dei lavori eseguiti.
- b) la Regione Piemonte si impegna a:
- finanziare lo Studio di fattibilità, per un importo complessivo di Euro 40.000,00;
 - finanziare, a seguito della certificazione positiva da parte del NUVAL ed in seguito all'individuazione del partner privato che concorrerà al finanziamento dell'intera opera, la progettazione preliminare, per un importo pari a Euro 280.000,00.



A tale impegno, la Regione farà fronte ricorrendo al capitolo n. 240240 - UPB 18092 del Bilancio di previsione 2009 (L.R. 36/2008), nell'annualità 2009.

La liquidazione del contributo avverrà secondo le seguenti modalità:

- Euro 40.000,00, relativi al finanziamento dello Studio di Fattibilità, dopo la sottoscrizione dell'Accordo di programma;
- Euro 280.000,00, relativi al finanziamento della progettazione definitiva, in due tranches:
 - Euro 140.000,00 ottenuta la certificazione positiva dello SdF da parte del NUVAL
 - Euro 140.000,00 alla presentazione del progetto preliminare approvato dal Comune di Roburent.

Le richieste di pagamento saranno inoltrate a: Regione Piemonte – Direzione Cultura, Turismo e Sport – Settore Offerta turistica – Interventi comunitari in materia turistica– Via Avogadro 30, Torino;

L'emissione dei mandati di liquidazione da parte della Regione Piemonte è comunque subordinata all'effettiva disponibilità di cassa del momento.

Gli eventuali importi residui, non utilizzati nella realizzazione delle progettazioni oggetto del presente Accordo, potranno essere riutilizzati dall'amministrazione comunale per la realizzazione delle opere dell'intervento in questione, nel rispetto delle norme vigenti ed a seguito di parere favorevole del Collegio di Vigilanza di cui al successivo art. 7.

Art. 5

Tempi di attuazione dell'Accordo

Il presente Accordo di Programma ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 30 settembre 2011.

Art. 6

Modifiche dell'Accordo

L'Accordo potrà essere modificato e integrato, nei tempi di durata dell'Accordo medesimo, su proposta di uno dei soggetti firmatari.

Le eventuali modifiche e integrazioni dovranno essere predisposte con il consenso unanime dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.



Art. 7
Collegio di Vigilanza e poteri sostitutivi

E' istituito un Collegio di Vigilanza composto dai legali rappresentanti della Regione Piemonte e dal Comune di Roburent, o loro delegati, e presieduto dal Sindaco o da un suo delegato.

Il Collegio di Vigilanza vigila sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto attuatore o dei soggetti firmatari del presente Accordo.

Il Collegio di Vigilanza può disporre in ogni momento sopralluoghi ed accertamenti; tenta la composizione delle controversie sull'interpretazione e attuazione del presente Accordo.

Alle attività del Collegio collaborano i responsabili e i funzionari degli uffici competenti per materia degli Enti firmatari dell'Accordo, coordinati dal Responsabile del Procedimento.

I componenti sono individuati con Decreto del Sindaco del Comune di Roburent all'atto dell'adozione del presente Accordo.

Art. 8
Effetti dell'Accordo

I soggetti che stipulano il presente Accordo hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l'Accordo medesimo o che contrastino con esso.

I soggetti che stipulano il presente Accordo sono tenuti ad adottare gli atti applicativi ed attuativi dell'Accordo stesso.

Art. 9
Revoca e sanzioni

Qualora non vengano rispettati gli impegni previsti dal presente Accordo di Programma, la Regione Piemonte procede alla revoca dei contributi concessi.

Art. 10
Controversie

Eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente Accordo di Programma non sospenderanno l'esecuzione dell'accordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza di cui all'art. 7 del presente Atto.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, la controversia sarà posta alla cognizione di un Collegio arbitrale nominato di comune accordo tra

